



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48100 Ravenna

tel. 0544/424511 fax 0544/421945 - C.F. 92033190395

<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 1/2008

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i, concernente il riordino della legislazione in materia;

Visto il decreto ministeriale 06 aprile 1994 concernente l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n.547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n.303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Vista la legge 10 aprile 1981 n. 157 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 concernente attuazione di direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, ed i suoi successivi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, concernente attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e successivi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, inerente attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed i suoi successivi aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 contenente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ed i suoi successivi aggiornamenti.

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1997 n.52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, i suoi successivi aggiornamenti e decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003 n.65 di attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128, i suoi successivi aggiornamenti e decreti attuativi;

Visto il decreto del ministero della salute 7 settembre 2002 di recepimento della direttiva comunitaria 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;

Vista la legge 19 novembre 1984, n. 862 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1991 concernente le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi come aggiornato dal decreto dirigenziale N.1077 del 2007;

Visto il decreto 21 marzo 2006 n.278 concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997 n. 268 concernente attuazione di direttive relative alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti ed i suoi successivi aggiornamenti;

Visto il Regolamento amministrativo della fornitura del lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna adottato con Delibera del Comitato Portuale n.25 del 22 maggio 2003;

Vista l'ordinanza n.18/2007 della Capitaneria di porto di Ravenna concernente l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Ravenna;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n.272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale ed in particolare il comma a) dell'art.25 inerente le precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide;

Visto il parere della Azienda Unità sanitaria Locale di Ravenna, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del 06 febbraio 2008 prot. n. 10399, ns. prot. n.1035 del 07 febbraio 2008;

Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Ravenna - Sezione Tecnica del 03 marzo 2008 prot. n. 13/3890, ns. prot. n. 1785 del 03 marzo 2008;

Visti il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna – Ufficio Prevenzione del 05 febbraio 2008 prot. n. 1573, ns. prot. n. 1106 del 08 febbraio 2008 ;

Visto il parere del Servizio Chimico di Porto del 26 febbraio 2008, ns. prot. n. 1648 del 27 febbraio 2008;

IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art. 1: Al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle imprese artt.16, 17 e 18 della L.84/94, le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali nell'ambito portuale sono soggette, qualora dette operazioni e servizi abbiano ad oggetto carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas e/o vapori tossici e/o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, ferme le ulteriori e diverse prescrizioni previste in materia dalla normativa vigente e/o di futura emanazione.

Art. 2: Il datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata ex art.16 della L.84/94 e di cui agli allegati I e II dell'ordinanza n.9/01 e s.m.i. del Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna o il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per le operazioni e/o i servizi portuali in regime di autoproduzione, provvede alla misurazione della concentrazione dei gas e dei

vapori rilasciati da ciascun carico di rinfuse solide e dell'ossigeno nei luoghi di lavoro (stiva, altro). La/e misurazione/i è/sono effettuate prima dell'inizio di qualsiasi operazione di cui all'art.1 della presente ordinanza.

Art. 3: Le misurazioni, di cui all'art.2, delle concentrazioni dei gas, dei vapori e dell'ossigeno sono effettuate dal datore di lavoro tramite un consulente chimico del porto. A seguito del sopralluogo il chimico del porto rilascia uno o più certificati con l'esito della/e analisi chimica/he svolta/e.

Il datore di lavoro, sulla base di quanto indicato nel certificato/i rilasciatogli, stabilisce ed adotta le misure valutate necessarie al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e/o ai servizi portuali per l'intera durata delle stesse (apparecchiature ed attrezzature specifiche, procedure operative mirate, interventi di bonifica, monitoraggi della qualità dell'aria, ulteriori misurazioni anche da parte del chimico di porto, DPI idonei, ecc.). La presenza di unità appartenenti al servizio integrativo antincendio del porto è obbligatoria in analogia con e secondo quanto previsto dall'art.1 dell'ordinanza n. 18/2007 della Capitaneria di porto di Ravenna.

Art. 4: Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni e/o dei servizi portuali di cui all'art.1, in particolare in merito alle specifiche proprietà del carico, alle relative procedure operative da seguire, alla tipologia di DPI necessari ed alla loro modalità di utilizzo. Ugualmente i lavoratori forniti all'impresa portuale dall'impresa autorizzata ai sensi dell'art.17 della L.84/94 sono informati e formati nel rispetto dell'Allegato IV del Regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna, in particolare in merito alle specifiche proprietà del carico, alle relative procedure operative da seguire, alla tipologia di DPI necessari ed alla loro modalità di utilizzo.

Art. 5: Il datore di lavoro comunica per iscritto, via fax, all'Autorità Portuale, prima dell'inizio delle operazioni e/o dei servizi portuali inerenti il carico, le misure previste utilizzando il modello riportato in allegato A alla presente ordinanza e trasmette copia del o dei certificati emessi dal consulente chimico del porto. Ogni revisione delle misure adottate ed ogni nuovo certificato emesso dal chimico di porto devono essere immediatamente resi noti per iscritto all'Autorità Portuale tramite l'invio del medesimo modello revisionato.

L'Autorità Portuale può disporre controlli in relazione alle comunicazioni ricevute.

Art. 6: Il datore di lavoro, al fine di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche, le proprietà di pericolosità e più in generale i dati di sicurezza di ciascun carico di rinfuse solide e dei gas che lo stesso emette o può emettere, si avvale:

- a) dell'I.M.D.G. code (codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose);
- b) per i prodotti (riportati in allegato B alla presente ordinanza) elencati nel decreto ministeriale 22 luglio 1991, come modificato dal decreto dirigenziale N.1077 del 2007, delle certificazioni previste dal decreto stesso rilasciate dal produttore, dal proprietario, dal caricatore, dalla agenzia raccomandataria, dall'agenzia di spedizione della merce;
- c) per gli agenti chimici classificati come pericolosi e per i preparati chimici non classificati come pericolosi, della scheda informativa in materia di sicurezza (decreto del ministero della sanità 07 settembre 2002), fornita dal proprietario o dall'importatore o dalla agenzia raccomandataria o dall'agenzia di spedizione della merce;
- d) di quanto riportato nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata, nei casi previsti dalla legge, dalla Autorità Marittima;
- e) delle informazioni rilasciate dal comando nave, prima dell'inizio delle operazioni e/o servizi portuali, a mezzo di check list, o dichiarazione scritta e/o certificazione;
- f) delle eventuali circolari specifiche emesse dai ministeri e dagli organismi internazionali competenti;
- g) della letteratura scientifica specializzata, quando questa risulti l'unica fonte di informazione disponibile o in aggiunta alla documentazione sopra elencata.

Il datore di lavoro:

- per i carichi assegnati ai sensi del DM 22 luglio 1991 sia al gruppo C che al gruppo B cautelativamente assume quale gruppo di appartenenza degli stessi il B,
 - nel caso in cui i dati contenuti nella documentazione consultata risultino discordanti tra loro considera tra questi i più restrittivi,
- ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori incaricati alle operazioni e/o ai servizi portuali.

Art. 7: La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del 14 marzo 2008.


Fatte salve le competenze in materia dell'Autorità Marittima, dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altro provvedimento emesso in materia da questa Autorità Portuale incompatibile con la presente ordinanza.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute.

I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento. I contravventori saranno altresì perseguibili e sanzionabili, in sede penale e/o amministrativa, ai sensi di legge.

Ravenna, li 06 MAR. 2008

In Presidente
Giuseppe Parrello



Oggetto: Ordinanza n 1/2008- Operazioni e/o servizi portuali relative/i a merci alla rinfusa solide ex art. 25 comma a) del D.Lgs. 272/99 – Art. 5 Comunicazione.

REV. 1 2 3 4 5

a) Impresa o Comando nave (se autoproduzione)
b) Tipo nave/Nome nave /
c) Data di arrivo nave
d) Banchina/Accosto /
e) Tipo di operazione o servizio da eseguire
f) Data e ora di inizio operazione o servizio previste
g) Data e ora di termine operazione o servizio previste
h) Tipo di carico
i) Quantità totale
l) Caratteristiche di pericolosità del carico	<input type="checkbox"/> Emette gas tossico <input type="checkbox"/> Emette gas infiammabile <input type="checkbox"/> Impoverisce l'ambiente di ossigeno <input type="checkbox"/> Emette gas tossico e/o infiammabile da fumigazione
m) Nome tecnico dell'agente chimico pericoloso presente nell'ambiente di lavoro <i>(Il nome deve identificare univocamente la sostanza)</i>
n) Numero di stive complessivo/di cui operative in relazione al carico /
o) Principali apparecchiature di lavoro, attrezzature necessarie per svolgere l'operazione o il servizio
p) Numero complessivo di addetti previsto per l'operazione o il servizio/di cui per stiva /
q) Dispositivi specifici previsti per svolgere l'operazione o il servizio in sicurezza <i>(Antincendio, aspiratori, ventilatori, analizzatori, ecc.; specificare numero e luogo di installazione e/o di utilizzazione)</i>

r) Tipologia di DPI necessari, per mansione

s) Procedure operative specifiche previste con incluso la gestione delle emergenze

t) Ulteriori misurazioni rispetto alle prime previste per

- Riapertura a seguito di chiusura delle stive
- Evento che possa rendere la merce bagnata
- Altro

u) Servizio di bonifica degli ambienti di lavoro previsto

- SI NO

v) Ulteriori misure/altro

Data: _____

Firma: _____

(Datore di lavoro)

Allegati:

1. Certificazione del servizio chimico di porto

2. Altro (specificare)

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
ALFALFA	C	
ALLUMINA	C	
ALLUMINA CALCINATA	C	
ALLUMINA SILICE	C	
ALLUMINA SILICE, pellets	C	
ALLUMINIO FERROSILICIO IN PLOVERE, NON RIVESTITO UN 1398	B	
ALLUMINIO FERROSILICIO IN PLOVERE, UN 1395	B	
Arachidi	B o C	vedi PANNELLI
ARACHIDI (in gusci)	C	
ARGENTO PIOMBO CONCENTRATO	A	
ARGILLA	C	
Argilla calcinata	C	vedi ALLUMINA CALCINATA
Barbabetola	B o C	vedi PANNELLI
BARITI	C	
BAUXITE	C	
BORACE (PENTAIDRATO GREZZO)	C	
BORACE ANIDRO raffinato	C	
BORACE ANIDRO, grezzo	C	
CALCARE	C	
CALCE (NON ESAUSTA)	B	
Calce viva	B	vedi CALCE (NON ESAUSTA)
CALCE VIVA DI DOLOMITE	B	vedi CALCE (VIVA)
CALCINA DI PIOMBO E ZINCO	A	
CALCINA DI ZINCO E PIOMBO	A	
Calcopirite	A	vedi RAME CONCENTRATO
Canola in pellets	B o C	vedi PANNELLI
Carbonato di magnesio	C	vedi MAGNESITE, naturale
CARBONATO DI POTASSIO	C	
CARBONE	A e B	
CARBONE DI LEGNA	B	
CARBONE IN FANGHI (coal slurry)	A	
CARBURO DI SILICIO	C	
Catrame minerale granulato	B	vedi PECE GRANULATA
Cellulosa in pellets	B	vedi CELLULOSA IN PELLETS
CEMENTO	C	
CEMENTO CLINKER	C	
CENERE DI SODA	C	
CENERI DI ZINCO UN 1435	B	
Ceneri piritiche	A e B	vedi PIRITI CALCINATE
CENERI PIRITICHE	A	
CENERI VOLANTI	C	
Cereali in pellets	B o C	vedi PANNELLI
CHAMOTTE	C	
CIOTTOLI (di mare)	C	
CLORURO DI POTASSIO	C	
COKE	C	
COKE A GRANA FINE	A	
COKE DI PETROLIO calcinato	B	
COKE DI PETROLIO, non calcinato	B	
COLEMANITE	C	
CONCENTRATO PIOMBO-ARGENTO	A	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
COPRA (essicata) UN 1363	B	
Copra o estrattura	B o C	vedi PANELLI
CRIOLITE	C	
Crusca di riso	B o C	vedi PANELLI
Crusca setacciata in pellets	B o C	vedi PANELLI
Crusca setacciata in pellets	B o C	vedi PANELLI
D.R.I.	B	vedi FERRO RIDOTTO A o B
DOLOMITE	C	
EBANITE, MISCELA	C	
FANGHI DI ZINCO	A	
Farina di arachidi	B o C	vedi PANELLI
FARINA DI PESCE, STABILIZZATA UN 2216	B	
Farina, oleosa	B o C	vedi PANELLI
Farine tostate	B o C	vedi PANELLI
FELDSPATO IN GRUMI	C	
FERRAGLIA	C	
FERRO CONCENTRATO (sottoforma di pellets e di agglomerati)	A	
Ferro disolfuro	C	vedi PIRITE
FERRO RIDOTTO (A) (mattonelle, modellate a caldo)	B	
FERRO RIDOTTO (B) (grumi, pellets, mattonelle modellate a freddo)	B	
FERROCROMO	C	
FERROCROMO, esotermico	C	
FERROFOSFORO	B	
FERROMANGANESE	C	
Ferromanganese esotermico	C	vedi FERROMANGANESE
FERRONICKEL	C	
FERROSILICIO UN 1408	B	
FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO DI CALCIO	C	
FERTILIZZANTI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (non pericolosi)	C	
FERTILIZZANTI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (Tipo A) UN 2067	B	
FERTILIZZANTI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (Tipo B) UN 2071	B	
Fertilizzanti di residui di materiale animale	B	vedi RESIDUI DI MATERIALE ANIMALE
FERTILIZZANTI PRIVI DI NITRATI	C	
FLUORITE	A e B	
Fluoruro di calcio	B	vedi FLUORITE
FOSFATO DIAMMONICO	C	
FOSFATO MONOAMMONICO	C	
FOSFATO, defluorato	C	
FOSFORITE NATURALE, calcinata	C	
FOSFORITE NATURALE, non calcinata	C	
FRAMMENTI DI PIETRA	C	
Frammenti di riso	B o C	vedi PANELLI
Galena (solfo di piombo)	A	vedi PIOMBO CONCENTRATO
GESSO	C	
GHISA DI FONDERIA	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Glutine di mais	B o C	vedi PANNELLI
GOMMA GRANULATA DI PNEUMATICI USATI	C	
GUSCI DI SEMI DI PALMA IN FRAMMENTI	B	
ILMENITE IN FANGHI	A	
ILMENITE IN SABBIE	C	
LABRADORITE	C	
LEGNO IN PELLETS		
LEGNO IN TRUCIOLI		
Lignite	B	vedi LIGNITE IN MATTONELLE
LIGNITE IN MATTONELLE	B	
M.A.P.	C	vedi FOSFATO MONOAMMONICO
MAGNESIA (ESAUSTA)	C	
MAGNESIA (NON ESAUSTA)	B	
Magnesia calcinata	B	vedi MAGNESIA (NON ESAUSTA)
Magnesia caustica calcinata	B	vedi MAGNESIA (NON ESAUSTA)
Magnesia leggermente calcinata	B	vedi MAGNESIA (NON ESAUSTA)
Magnesia, clinker di	C	vedi MAGNESIA (ESAUSTA)
Magnesia, elettro-fusa	C	vedi MAGNESIA (ESAUSTA)
Magnesite calcinata	C	vedi MAGNESIA CALCINATA
Magnesite, clinker di	C	vedi MAGNESIA (ESAUSTA)
MAGNESITE, naturale	C	
MAGNETITE	A	
Magnetite-taconite	A	vedi MAGNETITE
Mais, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Mais, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Malto d'orzo in pellets	B o C	vedi PANNELLI
MANGANESE CONCENTRATO	A	
Mangime in pellets	B o C	vedi PANNELLI
MARMO IN FRAMMENTI	C	
MATERIALE ANIMALE, RESIDUI	B	
MATERIALE ISOLANTE SMINUZZATO DI GOMMA E PLASTICA	C	
MATERIALE RADIOATTIVO, A BASSA ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-1) UN 2912	B	
MATERIALE RADIOATTIVO, OGGETTI CONTAMINATI IN SUPERFICIE (SCO-1) UN 2913	B	
Materiali da forno	B o C	vedi PANNELLI
Matite di pece	B	vedi PECE GRANULATA
Mattonelle di ferrofosforo	B	vedi FERROFOSFORO
METALLINA DI RAME	C	
METALLO FERROSO, RITAGLI UN 2793	B	
METALLO FERROSO, SCHIUMATURE UN 2793	B	
METALLO FERROSO, TORNITURE UN 2793	B	
METALLO FERROSO, TRUCIOLI UN 2793	B	
Milorganite	C	vedi MORCHIE DI ORIGINE BIOLOGICA
MINERALE DI ANTIMONIO E RESIDUO	C	
Minerale di argento piombo concentrato	A	vedi ARGENTO PIOMBO CONCENTRATO
Minerale di cromile	C	vedi MINERALE DI CROMITE
MINERALE DI CROMITE	C	
Minerale di cromo	C	vedi MINERALE DI CROMITE
MINERALE DI FERRO	A	
MINERALE DI FERRO	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Minerale di ferro (concentrato, sottoforma di pellets e di agglomerati)	A	vedi FERRO CONCENTRATO (sottoforma di pellets e di agglomerati)
MINERALE DI FERRO IN PELLETS	C	
MINERALE DI MANGANESE	A	
Minerale di nickel concentrato	A	vedi NICKEL CONCENTRATO
MINERALE DI PIOMBO	C	
Minerale di piombo argento	A	CONCENTRATO PIOMBO-ARGENTO
MINERALE DI PIOMBO E ZINCO (media frantumazione)	A	
Minerale di piombo, concentrato	A	vedi PIOMBO CONCENTRATO
Minerale di rame concentrato	A	vedi RAME CONCENTRATO
MINERALE DI VANADIO	B	
MINERALE DI ZINCO E PIOMBO DI MEDIA FRANTUMAZIONE	A	
Minerale di zinco, bruciato	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Minerale di zinco, calamina	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Minerale di zinco, concentrato	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Minerale di zinco, grezzo	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
MISCELA DI NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO UN 1499	B	
Mistura (Solfuro di zinco)	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
MORCHIE DI ORIGINE BIOLOGICA	C	
Muriato di potassa	C	vedi CLORURO DI POTASSIO
Muriato di potassa	C	vedi CLORURO DI POTASSIO
NEFELINA SIENITE (minerale)	A	
NICKEL CONCENTRATO	A	
NITRATO DI ALLUMINIO UN 1438	B	
NITRATO DI AMMONIO UN 1942	B	
NITRATO DI BARIO UN 1446	B	
NITRATO DI CALCIO UN 1454	B	
NITRATO DI MAGNESIO UN 1474	B	
NITRATO DI PIOMBO UN 1469	B	
Nitrato di potassio naturale del Cile	B	vedi MISCELA DI NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO
NITRATO DI POTASSIO UN 1486	B	
Nitrato di potassio/nitrato di sodio (miscela)	B	vedi MISCELA DI NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO UN 1499
NITRATO DI SODIO UN 1498	B	
Nitrato naturale del Cile	B	vedi NITRATO DI SODIO
Noci di cocco	B o C	vedi PANNELLI
Noci di cocco, estrazione meccanica o con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Ossido di calcio	B	vedi CALCE (VIVA)
OSSIDO DI FERRO, ESAUSTO UN 1376	B	
PANELLI (non pericolosi)	C	
Panelli oleosi	B o C	vedi PANNELLI
PANELLI tipo (a) UN 1386	B	
PANELLI tipo (b) UN 1386	B	
PANELLI UN 2217	B	
PASTELLO DI PIOMBO	A	
PECE GRANULATA	B	
PELLETS (concentrati)	C	
PELLETS DI CELLULOSA	B	
PELLETS DI CROMO	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Pellets di glutine	B o C	vedi PANNELLI
PENTAIDRATO GREZZO	A	
PESCE (ALLA RINFUSA)	A	
PIOMBO CONCENTRATO	A	
PIRITE (contenente rame e ferro)	C	
PIRITI	A	
Piriti (ramate, fini, precipitate o zolfo)	A	vedi PIRITI
Piriti calcinate	A e B	vedi PIRITI CALCINATE
PIRITI DI FERRO	C	
PIRITI, CALCINATE	A e B	
PIROFILLITE	C	
Polpa di agrumi in pellets	B o C	vedi PANNELLI
POLVERE DELLA LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE	C	
POMICE	C	
PNEUMATICI TAGLIATI IN PEZZATURA GROSSOLANA	C	
Precipitato di rame	A	vedi RAME CEMENTO
QUARZITE	C	
QUARZO	C	
QUARZO BIANCO	C	
RAME CEMENTO	A	
RAME CONCENTRATO	A	
RAME IN GRANELLI	C	
Rame nickel	A	vedi NICKEL CONCENTRATO
RASORITE (ANIDRA)	C	
Residui della semola del granoturco	B o C	vedi PANNELLI
Residui di materiale animale ammoniacati	B	vedi MATERIALE ANIMALE, RESIDUI
Residui di semi oleosi	B o C	vedi PANNELLI
Residui di spremitura di semi di cotone	B o C	vedi PANNELLI
RESIDUI MINERALE DI PIOMBO	A	
Residuo di minerale di antimonio	C	vedi MINERALE DI ANTIMONIO E RESIDUO
RICINO, FARINA, UN 2969	B	
RICINO, FIOCCHI, UN 2969	B	
RICINO, POLPA, UN 2969	B	
RICINO, SEMI, UN 2969	B	
Rifiuti di residui di materiale animale	B	vedi MATERIALE ANIMALE, RESIDUI
ROCCIA DI PERLITE	C	
ROCCIA DI SALE	C	
ROCCIA FERRUGINOSA	C	
RUTILO IN SABBIE	C	
SABBIA	C	
SABBIA DI ZIRCONO	C	
Sabbia, ilmenite	C	vedi ILMENITE IN SABBIE
Sabbia, zircono	C	vedi ZIRCONO IN SABBIE
SALE	C	
SALE IN PANNELLI	C	
Salnitro	B	vedi NITRATO DI POTASSIO

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Salnitro del Cile	B	vedi NITRATO DI SODIO
SCARTI DI PESCE, STABILIZZATI UN 2216	B	
Scorie	A	vedi CALCINA DI ZINCO E PIOMBO
SCORIE GRANULATE	C	
SCORIE PIRITICHE	A	
Scorie, granulate	C	vedi SCORIE GRANULATE
SEGATURA	B	
Semi del cartamo, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Semi del cartamo, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Semi di girasole, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Semi di girasole, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Semi di lino, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Semi di lino, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Semi di niger, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Semi di niger, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Semi di palma, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Semi di palma, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Semi di rapa, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Semi di rapa, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Sfregature di ferro	B	vedi METALLO FERROSO, RESIDUI, TRUCIOLI, RITAGLI, SCHIUMATURE E TORNITURE
Sfridi d'acciaio	B	vedi METALLO FERROSO, RESIDUI, TRUCIOLI, RITAGLI, SCHIUMATURE E TORNITURE
Sfrido	B	vedi METALLO FERROSO, RESIDUI, TRUCIOLI, RITAGLI, SCHIUMATURE E TORNITURE
SILICOMANGANESE	B	
SLIG, minerale di ferro	A	
Soia, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Soia, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
SOLFATO DI AMMONIO	C	
SOLFATO DI FERRO	C	
SOLFATO DI POTASSA E MAGNESIO	C	
SOLFATO DI POTASSIO	C	
Solfuri concentrati	B	vedi SOLFURI METALLICI CONCENTRATI
SOLFURI METALLICI CONCENTRATI	A e B	
Solfuro di piombo	A	vedi PIOMBO CONCENTRATO
Solfuro di piombo (galena)	A	vedi PIOMBO CONCENTRATO
Solfuro di zinco	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Solfuro di zinco (blenda)	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
SOTTOPRODOTTI DI FUSIONE DELL'ALLUMINIO UN 3170	B	
SOTTOPRODOTTI DI RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO UN 3170	B	vedi SOTTOPRODOTTI DI FUSIONE DELL'ALLUMINIO
Spugna di ferro, esausta	B	vedi OSSIDO DI FERRO, ESAUSTO
Stibnite	C	vedi MINERALE DI ANTIMONIO E RESIDUO
Strussa in pellets	B o C	vedi PANNELLI
SUPERFOSFATO	C	
SUPERFOSFATO (triplo granulare)	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Superfosfato triplo	C	vedi SUPERFOSFATO, triplo granulare
TACONITE IN PELLETS	C	
TALCO	C	
TAPIOCA	C	
TORBA	A e B	
Trebbie di birra in pellets	B o C	vedi PANNELLI
UREA	C	
VERMICULITE	C	
VINACCE ESAUSTE	C	
ZINCO CONCENTRATO	A	
ZINCO SINTERIZZATO	A	
Zinco, scarti, residui o scremature	B	vedi CENERI DI ZINCO
ZOLFO UN 1350	B	
ZUCCHERO	C	